



CENTRO ALTI STUDI DIFESA
SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA A ORDINAMENTO SPECIALE
PROMOSSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO
DELLA PROROGA DEI
RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO DI TIPO A

INDICE

Art. 1	– Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 2	– Proroga del contratto	pag. 2
Art. 3	– Commissione giudicatrice	pag. 3
Art. 4	– Norme Finali	pag. 3

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la proroga biennale dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'ex art. 24, comma 3 della legge 240/2010, precedente alla modifica introdotta con la legge 79/2022, in essere presso il Centro Alti Studi per la Difesa– Scuola Universitaria ad Ordinamento Speciale (CASD/SSUOS), d'ora in avanti indicata con "Scuola".

Art. 2

Proroga del contratto

1. Il contratto di cui all'art. 1 può essere prorogato per due anni, una sola volta, su proposta del Consiglio di Dipartimento Accademico della Scuola.
2. La richiesta di proroga è avanzata dal Dipartimento Accademico non prima di sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
3. Il Direttore Accademico, sentito il Ricercatore interessato e la Commissione Organico, nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto, può proporre al Consiglio di Dipartimento Accademico la proroga per due anni del contratto di tipo a). La proposta deve essere motivata da esigenze di ricerca e didattica, corredata da una relazione del Ricercatore sulle attività di ricerca e didattica svolte nel corso del suo contratto.
4. Il contratto può essere prorogato solo previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal Ricercatore nell'ambito del contratto. Tali attività sono valutate, ai sensi del D.M. previsto dall'ex art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, precedente alla modifica introdotta con la legge 79/2022, da una apposita Commissione, nella composizione e secondo le procedure regolate dal successivo art. 3 del presente Regolamento.
5. In caso di esito positivo della valutazione la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Direttore Accademico e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Comitato di Indirizzo. L'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo deve essere adottata entro il termine della scadenza del contratto da prorogare.

6. In caso di approvazione del Comitato di Indirizzo, il Presidente del CASD dà mandato alla Direzione Generale del Personale Civile della Difesa (PERSOCIV) di prorogare il contratto del ricercatore per ulteriori due anni.
7. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'ex. art. 24, comma 3 della legge 240/2010 può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, formata da tre membri, è nominata dal Direttore Accademico ed è formata da due professori di prima e/o seconda fascia, nonché da un membro della componente militare del Dipartimento Accademico.
2. La Commissione può effettuare i propri lavori anche in via telematica, e, facendo riferimento alla relazione di cui all'art.2 comma 3, esprime un giudizio di merito sull'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta nel corso del contratto da prorogare.
3. La Commissione deve concludere i propri lavori entro un mese dalla data in cui è stata nominata e comunque non oltre la scadenza del contratto del Ricercatore e trasmette il suo giudizio al Direttore Accademico.

Art. 4

Norme Finali

1. Il presente Regolamento si applica ai contratti per ricercatore a tempo determinato già stipulati ed in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore di questo Regolamento. Il possesso dei requisiti fa riferimento al biennio oggetto della valutazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia di Ricercatori universitari.

